COMUNE DI PORCARI

INCARICO DA ING. FABRIZIO NERI PER CONTO DELLA SIG.RA VALERIANA QUIRINI IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MCC CORPORATION SRL CON SEDE IN VIA DI SOTTOMONTE 376/A LOCALITA' S. LEONARDO IN TREPONZIO, CAPANNORI (LUCCA) – CF E PI 01721890463

RICHIESTA MODIFICA CARTOGRAFIA AREE BOSCATE DEL PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO DELLA REGIONE TOSCANA

RELAZIONE TECNICA

Dott. Agr. Giuseppe Guerra

Dott. For. Claudio Lorenzoni

Premessa

I sottoscritti Dott. Agr. Giuseppe Guerra e Dott. For. Claudio Lorenzoni, iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Pisa, Lucca e Massa Carrara rispettivamente al n.º 167 ed al nº 344, ricevuto incarico dall'Ing. Fabrizio Neri, quale Tecnico della MCC Corporation S.r.l., di eseguire la relazione tecnica agronomica di un terreno situato in Porcari, identificato catastalmente al Foglio 9 del C.T. mappale 657, relativa alla giusta definizione dell'uso del suolo riguardante il bene di cui sopra contro l'attribuzione d'area boscata definita erroneamente in alcune parti dal PIT regionale, redigono la presente

RELAZIONE TECNICA

Parte della proprietà di cui sopra è urbanisticamente interessata da superficie erroneamente cartografata come superficie boscata nel PIT regionale con valenza di Piano Paesaggistico.

In realtà l'area interessata non rientra nei parametri della definizione di bosco della normativa regionale.

Premesso che per la definizione di bosco nella presente relazione si fa riferimento, come tutte le cartografie e normative regionali, all'art. 3 della L.R. 39/2000 (Legge Forestale della Regione Toscana), è importante sottolineare che non è possibile definire i contorni delle superfici forestali dalla sola ed esclusiva fotointerpretazione. Ci sono infatti parametri che non permettono di attribuire con precisione i confini delle aree boscate e, in certi casi, non permettono il riconoscimento del carattere giuridico di superficie forestale o meno. Ad esempio i contorni di un'area forestale sono determinati dall'unione dei fusti degli alberi di confine mentre dalle foto aeree è possibile vedere i limiti delle aree d'insidenza delle chiome; altro elemento d'incertezza è determinato dalle aree agricole invase da vegetazione forestale da più

di 15 anni, altro elemento che evidentemente non può essere determinato da fotointerpretazione. A questo riguardo anche le aree invase da rovi da 2-3 anni possono essere interpretate come superficie forestale da fotointerpretazione pur non avendone le caratteristiche giuridiche. Proprio in virtù di quanto sopra il PIT stesso definisce la cartografia delle aree boscate non vincolistica rimandando invece il vincolo al riconoscimento del bosco in base ai parametri definiti dalla L.R. 39/2000.

Quanto sopra per sottolineare come sia importante, per una cartografia urbanistica che determina una realtà vincolistica così importante, essere avvalorata da approfondimenti in campo o da verifiche fatte come la presente dai soggetti interessati.

Di seguito si riporta la definizione di bosco della L.R. 39/2000 sopra citata:

Art. 3 Definizioni

[vedi Regolamento 48/R/2003 - art. 2]

- 1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.
- 2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non e` considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.
- 3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.
- 4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.
- 5. Non sono considerati bosco:
- a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;

- b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
- c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.
- 6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell'allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorchè non espressamente indicate nell'allegato A.
- 7. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'elenco delle specie forestali di cui all'allegato A. [vedi DGR 781/2003 Elenco degli alberi ed arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana]
- 8. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.
- 9. I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonchè le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi di cui all'articolo 55, comma 1 e comma 2 e gli impianti per l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 66, costituiscono l'area d'interesse forestale, di seguito indicata come area forestale.

La definizione di bosco è ulteriormente definita dall'art. 2 del Regolamento Forestale (decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana). Ai fini della presente relazione si riportano di seguito quanto espresso dall'art. 2 comma 2 e 5 del suddetto Regolamento forestale:

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge forestale, la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali. le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri.

5. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi di cui all articolo 3, comma 1 della legge forestale si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo. Non concorrono alla determinazione del perimetro le piante che risultano escluse dai boschi ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge forestale o che facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri.

Al fine di definire in modo chiaro e inequivocabile la superficie interessata da vegetazione forestale nell'area identificata catastalmente come in premessa, è stato preliminarmente realizzata una pulizia dell'area con eliminazione dei rovi, presenti a margine dell'area, e delle piante secche in piedi. In seguito alla pulizia è stato realizzato un rilievo strumentale dell'area occupata da vegetazione forestale allo scopo di determinare la posizione geografica delle piante presenti a margine dell'area stessa. Dai rilievi di cui sopra emerge che l'area in esame non rientra nei parametri di bosco e per questo deve essere modificata la cartografia del PIT regionale per l'area in oggetto eliminandone la definizione di area boscata.

In base ai rilievi infatti la superficie interessata da vegetazione forestale interessa un'area di mq 1.510, inferiore quindi ai 2.000 mq minimi che definiscano l'area boscata. Nella superficie computata è compresa anche la fascia interessata da elettrodotto come precisato all'art. 2 comma 5 del Regolamento Forestale della Regione Toscana, come precedentemente riportato.

Per maggiore precisione, anche se ininfluente ai fini della presente relazione, si precisa che l'area è interessata da vegetazione forestale di scarso valore ecologico. Infatti a parte alcune piante di pioppo bianco (Populus alba), la maggior parte delle piante è costituita da abete rosso (Picea abies) di origine vivaistica che si trova fuori del suo areale ideale.

In base a quanto sopra e nel rispetto della normativa regionale in materia di definizione delle superfici forestali, si richiede lo stralcio delle aree boscate così come determinate attualmente nel PIT regionale per quanto riguarda quanto in precedenza riportato.

Lucca, 28.07.2015

Il tecnico Dott. Agr. Giuseppe Guerra



Il tecnico Dott. For. Claudio Lorenzoni



Si allega:

- documentazione fotografica
- planimetria